

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
REGGIO EMILIA

08IR001/MT - CUP F12B22000320001

T. Tresinaro - Realizzazione di casse di espansione a monte e a valle del Rio delle Viole, comuni di Scandiano, Castellarano, Viano (RE) importo eu 21.782.762,99

Programmazione delle risorse 2022 per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 63 del 07/02/2023

SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

03. SCHEMA DI CONTRATTO

Il responsabile unico del progetto
Il dirigente
Federica Pellegrini
firmato digitalmente

rev 00 - 12/10/2023

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX OPCM 3925/2011 E DL 91/ 2014

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Reggio Emilia

Codice Fiscale Commissario n. 91336280374

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento dei *“SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE”* nell'ambito dell'intervento 08IR001/MT – T. TRESINARO - REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE A MONTE E A VALLE DEL RIO DELLE VIOLE, COMUNI DI SCANDIANO, CASTELLARANO, VIANO (RE)

CUP F12B22000320001, CIG

I signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito “Codice”):

- Dott. Ing. Federica Pellegrini, C.F. PLLFRC71L59F257J, nato a Modena il 19/07/1971, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, Presidente della regione in qualità di Commissario straordinario per il rischio idrogeologico art. 10 comma 1 del DL 91 del 24/06/2014 convertito con modificazioni

dalla Legge n. 116 del 11/08/2014, Codice fiscale 91336280374, nella sua qualità di dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia del Settore sicurezza territoriale e Protezione civile Emilia - dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - con sede in Via Emilia Santo Stefano 25, Reggio Emilia – incaricata della Responsabilità dirigenziale dell'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia dal 01/01/2023 sino al 31/03/2025 con la Determinazione n. 4818 del 28/12/2022 del Direttore dell'Agenzia e autorizzata alla stipulazione dei contratti come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Stazione appaltante”;

e

- il Sig., C.F....., nato a (.....) il / /, in qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede legale in Via n. – CAP (.....), iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma con n., Capitale sociale euro, Codice Fiscale e partita IVA n. x....., di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

OPPURE

- il Sig., C.F....., nato a (.....) il / /, in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore Speciale di (Mandataria dell'A.T.I.), nominato con atto..... n. di repertorio del registrato in il al n. serie, al quale viene conferita Procura Speciale con rappresentanza dell'A.T.I. (di seguito indicato anche come "Appaltatore"), come risulta dall'Atto Costitutivo dell'A.T.I. n. di repertorio del e registrato in al n. serie in data, che si allega in copia conforme al presente atto, sotto la lettera “A,

PREMESSO che:

- con Decreto Ministeriale n. 63 del 07/02/2023, registrato alla Corte dei conti il 24/02/2023 al n. 449, è stato assegnato, tra gli altri, l'importo di euro 26.082.762,99 per la realizzazione dell'intervento in argomento denominato 08IR001/MT – T. TRESINARO - REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE A MONTE E A VALLE DEL RIO DELLE VIOLE, COMUNI DI SCANDIANO, CASTELLARANO, VIANO (RE), nell'ambito della programmazione delle risorse annualità 2022 per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico;
- le risorse in parola pari ad € 21.782.762,99 trovano copertura sulla contabilità speciale n. 5578 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico;
- Le disposizioni organizzative e operative per l'attuazione del predetto intervento sono disciplinate dal decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario per il rischio idrogeologico del 16/07/2019 n. 4 ad oggetto *“Disposizioni organizzative e operative per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sugli stanziamenti della contabilità speciale n. 5578, nonché per le attività previste per i progetti assegnatari del Fondo progettazione, istituito dall'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”*;
- al fine di dare attuazione all'intervento in argomento, è necessario procedere all'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ad Appaltatore esterno;
- ai sensi del citato Decreto n. 4/2019, il dirigente del Settore difesa del territorio della Regione Emilia-Romagna, ha approvato con determinazione n. del/...../2023 la documentazione tecnica relativa all'affidamento dell'incarico per la prestazione di servizi in oggetto dell'importo complessivo di € oltre IVA e oneri previdenziali ove dovuti;

- che con determinazione a contrarre n. del/...../2023 è stata avviata dal dirigente del Settore Appalti dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile una gara aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice per l'affidamento dei servizi sopra indicati per l'importo di €

- che, in data/...../2023, è stato dato avvio sul portale SATER alla procedura finalizzata all'aggiudicazione del servizio in oggetto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) del Codice, per un importo complessivo di €

- che con determinazione n. del/...../2023 è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei servizi in oggetto, al termine della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'offerente, ai sensi dell'art. 17 del Codice, , all'Appaltatore, che ha ottenuto il punteggio complessivo di/100 ed offerto il ribasso percentuale del ...% sull'importo a base d'appalto di euro ...;

- (in caso di avvalimento) in sede di gara l'Appaltatore, ha dichiarato di ricorrere ai sensi dell'art. 104 del Codice all'istituto dell'Avvalimento con, con sede in, in Via n. ... – C.F. e P.IVA n., giusta documentazione allegata agli atti di gara e conservata nel fascicolo dell'Ufficio

- pertanto, l'importo contrattuale è pari ad euro oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti;

- è stato acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (Durc) avente scadenza il ..., dal quale risulta che l'Appaltatore ... (prot. n. ... del ...), è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL [se previsto] nonché la certificazione attestante la regolarità rispetto al pagamento dei contributi nei confronti della Cassa Previdenziale di riferimento OPPURE sono stati acquisiti, con

esito regolare, i Documenti Unici di Regolarità Contributiva D.U.R.C. per tutti gli operatori economici facenti parte dell'A.T.I.;;

- è stata acquisita la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.Lgs. N. 159/2011 mediante accesso alla BDNA prot. n.... del... OPPURE è stata richiesta la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.Lgs. N. 159/2011 mediante accesso alla BDNA prot. n. ... dele pertanto il presente contratto viene stipulato in assenza della documentazione antimafia essendo decorsi i termini di cui agli art. 88 e 92 del D. Lgs. N. 159/2011 ed essendo stata acquisita l'autocertificazione di cui all'art. 89 del predetto Decreto;

- L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato in data ...nella Banca Dati Nazionale dei Contratti e nella sezione Profilo del Committente del sito istituzionale dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi art. 85 del Codice;

- L'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione è stata inviata in data.... Prot. n.**OPPURE** non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto come previsto dall'art. 18 comma 3 lett. ... del Codice;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, all'atto dell'offerta, il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali" in applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 565 del 12 aprile 2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida

all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto delle seguenti prestazioni: "SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE" in relazione all'intervento 08IR001/MT – T. TRESINARO - REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE A MONTE E A VALLE DEL RIO DELLE VIOLE, COMUNI DI SCANDIANO, CASTELLARANO, VIANO (RE), finanziato nell'ambito della Programmazione delle risorse 2022 per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 63 del 07/02/2023, in conformità al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati (già conosciuti ed accettati) con particolare riferimento al Capitolato descrittivo e prestazionale documento di indirizzo alla progettazione e al capitolato speciale d'appalto.

2. In particolare, l'appalto ha ad oggetto le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la **progettazione di fattibilità tecnico-economica**, in aggiornamento a quella già approvata in linea tecnica con determinazione n. 1469 del 03/05/2022, **ed esecutiva**, del sistema di casse di espansione del T. Tresinaro a monte e valle del Rio delle Viole, previste dalla pianificazione di bacino di cui alla variante al PAI approvata con il Decreto Segretariale n. 49 del Segretario Generale dell'AdBPo in data 13 aprile 2022. I contenuti e gli elaborati dei due livelli di progettazione devono essere conformi a quanto previsto dal Codice (parte IV, art 41 e Allegato I.7). Si intende compreso anche **il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** ai sensi del Dlgs 81/2008 e smi (art. 91, 100 comma 1, allegato XV, XVI).

3. Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalle tabelle dei corrispettivi approvate con D.M. del 17/06/2016 (d'ora in poi "Tariffa Professionale"), intendendo le attività

di progettazione come definite entro quanto previsto dal Codice e relative norme di attuazione vigenti.

4. Si intendono, altresì, richiamate e già sottoscritte l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara. Le soluzioni qualitative e/o quantitative offerte in sede gara costituiscono a tutti gli effetti obbligazioni contrattuali.

5. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per la corretta realizzazione dell'appalto.

6. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e smi relativamente all'intervento oggetto del presente contratto:

- il codice identificativo della gara (CIG) è:

- il codice unico di progetto (CUP) è: F12B22000320001

Articolo 2. Documenti integrativi del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte del presente contratto, come meglio specificati all'art. 21 del presente contratto.

2. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui al comma 1, pur se non formalmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del procedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto e le parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che essi formano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce obbligazione per le parti firmatarie.

Articolo 3. Importo contrattuale, revisione prezzi, variazioni

1. l'importo contrattuale ammonta a € (in lettere), oltre ad IVA nella misura di legge e contributo previdenziale (ove previsto), come risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Per quanto previsto dall'art. 33 dell'allegato II.14 del Codice, il presente contratto è escluso dall'applicazione dell'anticipazione del prezzo trattandosi di servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali.
3. Il contratto è stipulato "a corpo".
4. La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 60 del Codice, qualora il costo del servizio subisca variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie.
5. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire alle condizioni originariamente previste, le richieste di variazione, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni, che siano avanzate dalla Stazione appaltante, nella misura di un quinto dell'importo del presente contratto. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4. Divieto di cessione - Subappalto

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Contratto o parti di esso, fatti salvi i casi di cui all'art. 120, c. 1, lett. d) del Codice. La cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto è consentita e disciplinata dall'art. 120, comma 12 del Codice
2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 119 del Codice, verrà concesso il subappalto delle seguenti prestazioni: ..., avendone l'Appaltatore fatto richiesta in sede di offerta.

3. L'Appaltatore potrà subappaltare parte dei servizi oggetto del presente appalto, con l'esplicito consenso della stazione appaltante, che concederà la propria autorizzazione una volta verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa.

4. L'Appaltatore dovrà trasmettere, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa medesima corrisposti ai Subappaltatori e/o Cottimisti, con indicazioni delle ritenute di garanzie effettuate, pena la sospensione dei pagamenti. Nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice, la Stazione Appaltante provvederà direttamente ai pagamenti nei confronti dei subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e al fornitore di beni e lavori.

5. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto con il subappaltatore la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

OPPURE

1. A termini dell'art. 119 comma 4 lett. b) del Codice, non verrà concesso il subappalto non avendone l'Appaltatore fatto richiesta in sede di offerta

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei servizi - penali

1. I termini per l'effettuazione del servizio in affidamento decorrono dalla data di comunicazione formale, da parte del R.U.P., di avvio dell'esecuzione del servizio, che impegna l'Appaltatore al rispetto delle scadenze sottoindicate. È facoltà della Stazione Appaltante procedere all'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Codice.

2. La durata dei servizi è stabilita in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dei Servizi, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe, anche in dipendenza dello svolgimento dell'iter autorizzativo o in relazione alle necessità che dovessero

sorgere relativamente alle attività di verifica e validazione della progettazione.

3. La consegna del piano delle attività è stabilita entro 20 giorni data di avvio dell'esecuzione del servizio, la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica è prevista entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio.

4. La prestazione in oggetto si concluderà con l'approvazione, secondo le modalità previste dal Decreto 4/2019 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario straordinario per il rischio idrogeologico, del Progetto 08IR001/MT – T. TRESINARO - REALIZZAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE A MONTE E A VALLE DEL RIO DELLE VIOLE, COMUNI DI SCANDIANO, CASTELLARANO, VIANO (RE), dopo aver ottenuto tutti i pareri degli Enti territorialmente e istituzionalmente competenti nonché aver espletato la procedura di verifica e validazione.

5. Eventuali varianti o modifiche saranno predisposte entro i termini fissati dalla Stazione appaltante in relazione all'impegno stimato quale necessario per la loro redazione. La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell'incarico potrà comportare, ad esclusivo giudizio della Stazione appaltante, la revisione dei tempi di ultimazione. Tale revisione potrà essere ammessa, (previo assenso che dovrà essere richiesto dall'Appaltatore), anche nel caso di intervenute ed imprevedibili cause non imputabili all'Appaltatore stesso.

6. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1% giornaliero sull'importo netto contrattuale, come indicato all'art. XVII del capitolato speciale d'appalto. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La predetta penale sarà applicata anche per gli eventuali ritardi rispetto alle scadenze intermedie indicate al precedente comma 3.

Articolo 6. Oneri a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. La puntuale esatta esecuzione del servizio è subordinata alla piena e incondizionata osservanza delle norme e modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dagli elaborati che fanno parte del progetto del nonché della proposta progettuale costituente l'offerta tecnica esibita in sede di gara.

L'eventuale inadempimento di taluno degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. Civ., del presente contratto di appalto.

3. L'appaltatore indica l'ing.....quale Responsabile incaricato del coordinamento e dell'integrazione delle singole prestazioni specialistiche. Il Responsabile designato ha compiti di interfaccia con il RUP e le eventuali altre figure coinvolte nel progetto e nelle sue fasi autorizzative. Lo stesso è designato, per conto dell'Appaltatore, alla firma degli elaborati progettuali (nel caso in cui l'Appaltatore sia una società di professionisti, società di ingegneria o altri soggetti abilitati)

4. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26 del presente contratto.

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La liquidazione e il pagamento del corrispettivo avverranno, ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale di appalto, con le seguenti modalità:

- 10% del corrispettivo relativo al compenso per la progettazione di fattibilità tecnico economica, alla consegna, previa approvazione del DEC, del piano delle attività
- 70% del corrispettivo relativo al compenso per la progettazione di fattibilità tecnico economica, alla consegna degli elaborati del PFTE

- Il rimanente 20% del corrispettivo relativo al compenso per la progettazione di fattibilità tecnico economica, all'avvenuta approvazione del PFTE
- 60% del corrispettivo relativo al compenso per la progettazione esecutiva, alla consegna degli elaborati del PFTE
- Il rimanente 40% del corrispettivo relativo al compenso per la progettazione di fattibilità tecnico economica, all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo.

2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo n. 1, commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante inserimento dell'articolo n. 17- ter, con il quale, nel disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA, denominato "split payment", ha stabilito che in sede di emissione del titolo di pagamento a saldo di fattura intestata alla Pubblica La Stazione appaltante, l'IVA sia versata direttamente all'Erario e non più al fornitore.

4. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizza-re le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: OGT1XE. Qualsiasi variazione del Codice Univoco Ufficio, diverso da quella indicato nel presente contratto, verrà comunicata dalla stazione appaltante all'Appaltatore.

5. Il pagamento è comunque subordinato all'acquisizione d'ufficio del DURC nonché in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori nonché la certificazione attestante la regolarità rispetto al pagamento dei contributi nei confronti della Cassa Previdenziale di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dai predetti documenti relativi a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. La relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 11 comma 6 del Codice.

6. La Stazione appaltante dichiara che la spesa di cui al presente contratto è finanziata con impegno a carico della contabilità speciale 5578 intestata al Commissario straordinario per il rischio idrogeologico ex OPCM n. 3925/2011 e DL n. 31/2014.

7. Le fatture, intestate al Commissario straordinario per il rischio idrogeologico ex OPCM n. 3925/2011 e DL n. 31/2014, CF 91336282374, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere:

- a) codice identificativo gara ...;
- b) codice unico di progetto (CUP) F12B22000320001;
- c) il numero e la data dell'atto di affidamento: .;
- d) codice unico ufficio OGT1XE.

8. La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate - Riscossione

comunichi un inadempimento a carico del beneficiario, la Stazione Appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L'Ente, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da leggi successive alla data di redazione del presente contratto.

9. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'Appaltatore.

Articolo 8. Verifica di conformità

1. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, previste dal contratto, l'appaltatore comunica, nelle modalità concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto, l'ultimazione delle prestazioni.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, rilascia il certificato di verifica di conformità finale che attesta la regolare esecuzione della prestazione nel rispetto delle prescrizioni tecniche e contrattuali.

3. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei servizi di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato.

Articolo 9. Risoluzione e recesso

1. Per la risoluzione e/o il recesso del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. XVIII e XIX del capitolato speciale d'appalto.

2. Le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni degli artt. 122 e 123 del Codice, le pertinenti disposizioni del D.Lgs. N. 159/2011 e ss.mm.ii, del codice civile e del capitolato speciale d'appalto, richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122, comma 2, del Codice, è automaticamente risolto in caso sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del titolo IV della parte V del libro II del Codice.

4. Sono comunque salvi il pagamento dei servizi utili regolarmente eseguiti fino all'intervenuta risoluzione, come il diritto della Stazione appaltante di richiedere, in tal caso, il risarcimento dei danni – diretti ed indiretti – derivanti dalla risoluzione stessa.

5. Il presente contratto di appalto s'intenderà, inoltre, risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. Civ., qualora siano violate le norme in materia di subappalto e le relative comunicazioni obbligatorie. In tale evenienza, la Stazione appaltante avrà esclusivamente diritto al pagamento del corrispettivo maturato in ragione dei servizi utili regolarmente eseguiti, previo specifico riscontro e successiva liquidazione da parte del Direttore dell'esecuzione / RUP. L'Stazione appaltante si riserva il diritto della prima di accertare e richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010 n.136, costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

7. Si conviene che la Stazione appaltante, oltre che nei casi espressamente previsti nel Capitolato speciale di appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec all'Appaltatore, nel caso del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, del Codice di Comportamento adottato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 905/2018.

8. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art.1 comma 13 del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora relativamente al servizio in oggetto accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e l'Appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse. In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

9. La Stazione appaltante recederà dal contratto in caso di rilascio di informazione interdittiva, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'Appaltatore OPPURE La Stazione appaltante recederà dal contratto in caso di sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 accertata a carico dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

10. L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

Articolo 10. Controversie

1. Si applicano tutte le disposizioni dell'art. 210 del Codice in materia di accordo bonario.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute al foro di Reggio Emilia.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o

sospendere i Servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

4. È esclusa la clausola arbitrale ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 11. Osservanza contratti collettivi di lavoro (se applicabile in base alla soggettività giuridica dell'Appaltatore)

1. Per quanto previsto dall'art. 11 del Codice, le parti danno atto che il CCNL indicati negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto è.....

2. L'Appaltatore dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL..... che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente contratto, anche se assunti al di fuori della regione Emilia-Romagna, le condizioni risultanti dalle successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.

5. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti.

Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 11 e dall'articolo 119, comma 7, 8 e 10, del Codice.

3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.119, comma 7 del Codice l'Appaltatore è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione della prestazione e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 13. Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ogni provvedimento e cautela per prevenire gli infortuni sul lavoro e per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

2. Ogni responsabilità in caso di infortuni, intesa nel modo più ampio, ricadrà pertanto solo ed esclusivamente sull'Appaltatore.

3. L'la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale, verso terzi, per infortuni e danni diretti ed indiretti che possano avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque sia la natura e la causa di essi.

Art. 14. Costi della sicurezza - DUVRI

Il costo della sicurezza in relazione al servizio è pari a zero come meglio esplicitato all'art. XXVI del capitolato speciale di appalto e pertanto non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Articolo 15. Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. del XX/XX/XXXX, rilasciata da XXXXXXXX., Cod. Agenzia XXXX, per l'importo di € XXXXX, nel rispetto di quanto fissato all'art.117 del Codice.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analoghi documenti, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 8 dell'art. 117 del Codice. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 117 del Codice.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e verifica conformità.
5. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti aggiuntivi, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha facoltà di non richiedere l'integrazione quando

l'aumento dell'importo contrattuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Articolo 16. Responsabilità rischi professionali

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, l'appaltatore assume la responsabilità dei rischi professionali in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tale scopo, l'Appaltatore ha presentato copia della propria copertura assicurativa: certificato polizza n. XXXXXXXXXXXXXXXX emessa il XX/XX/XXX e in corso di validità, rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXX che prevede un massimale di € XXXXXXXXX,00.

3. La polizza è stata integrata dall'appaltatore con apposita appendice nella quale dichiara che tra le attività professionali coperte dal contratto rientrano anche gli incarichi di progettazione oggetto del presente affidamento.

Articolo 17. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 18. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma. 12, del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'la Stazione appaltante debitrice.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso La Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi / forniture con questo stipulato.

Art. 19. Privacy

1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs 196/2003 – così come modificato dal d.lgs 101/2018, saranno trattati dalla stazione appaltante anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Articolo 20. Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e disciplina

anticorruzione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 l'Appaltatore e i collaboratori dello stesso che operano in base al presente contratto sono soggetti alle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al codice di comportamento applicabile ai dipendenti della Stazione appaltante, per quanto compatibili, nonché del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza/piao, consapevole che in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto. L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo adottato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 905/2018 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet della Stazione appaltante - sezione "la Stazione appaltante trasparente sottosezione atti generali". L'Appaltatore si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.
2. Le condizioni e gli atti del presente articolo sono tutte note e noti, avendo le parti contraenti preso visione e acquisita copia ed in modo espresso l'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la violazione può costituire clausola risolutiva espressa del presente contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire analoga clausola contrattuale in ordine al rispetto del "Patto di integrità", del codice di comportamento e delle norme in tema di anticorruzione contenute nel Piao integrato di attività e organizzazione approvato con DGR 380/2023 e successive integrazioni, negli eventuali subappalti, sub-contratti ovvero contratti collegati, pena la mancata autorizzazione del subappalto.
4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata

in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto della Stazione appaltante di appartenenza.

5. La violazione di quanto previsto dal precedente comma determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

6. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta il nominativo dell'amministratore di fatto di cui all'art. 94, comma 3, lett. h) del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:

- Atto Costitutivo dell'A.T.I. (in caso di aggiudicazione ad A.T.I.) (imposta scontata all'origine – no bollo);
- Capitolato speciale di appalto;
- capitolato descrittivo e prestazionale documento di indirizzo alla progettazione;
- Offerta Tecnica ed Economica dell'appaltatore.

2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Patto d'integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 565 del 13/04/2022, sottoscritto dalla mandataria e mandante;

- Modulo attestazione di pagamento dell'imposta di bollo del presente contratto con contrassegno telematico.

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm., per le parti ancora in vigore, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore, il Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018 e il D.Lgs. n.81/2008 e s.m. Inoltre la legge regionale n.28/2007 recante "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi", la deliberazione di Giunta Regionale n. 376/19 "Approvazione della Direttiva per le procedure di acquisto di forniture e servizi", la determinazione n. 2157/19 "Approvazione della "Direttiva per le procedure di acquisto di forniture e servizi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 376 del 11 marzo 2019" e la deliberazione di Giunta Regionale 29/12/2008 n.2416 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile.

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art.62 del R.D. 827/1924.

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.131/1986.

3. Il valore dell'imposta di bollo, che l'affidatario è tenuto a versare al momento della stipula del

contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice. Il pagamento dell'imposta così determinata ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d'Appalto di Servizio si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 24. Efficacia del contratto

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'la Stazione appaltante digitale".

Per il Commissario straordinario al dissesto idrogeologico La Responsabile dell'ARSTPC – UT
RE

documento firmato digitalmente

per l'Appaltatore

documento firmato digitalmente